SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero della salute

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) ferrovia - circumflegrea, tratta Soccavo-Traiano-Pianura, risanamento statico della vecchia galleria Camaldoli - Adeguamento impiantistico ed opere complementari (CUP F67I01000010002) - Finanziamento. (Deliberazione n. 73/2009). *(09A15758)*

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca, SS 275 di Santa Maria di Leuca, (CUP F32C04000070002) - Approvazione progetto definitivo e finanziamento. (Deliberazione n. 76/2009). *(09A15759)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. **207**.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le successive disposizioni amministrative;

Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

1. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sedici per cento».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, è sostituito dal seguente:

«2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:

a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non

superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, dopo le parole: «fra estranei alla pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario».

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 56

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

— Si riporta l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O, come modificato, da ultimo dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2001, n. 134, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2001, n. 181:

«3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n 106, S.O.

— La legge 26 marzo 2001, n. 81 recante: «Norme in materia di disciplina dell'attività di Governi» è stato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2001, n. 75.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 recante: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 2001, n. 140.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2006, n. 164.

— Si riporta l'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2006, n. 186, S.O.:

«Art. 31 *(Riorganizzazione del servizio di controllo interno).* — 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale", sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.".

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2007, n. 273.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2008, n. 164.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2008, n. 15.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Servizio di controllo interno).* — 1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.

2. *(Omissis).*

3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

5. *(Omissis).*

6. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di *sei* unità.».

Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Personale degli uffici di diretta, collaborazione).* — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 2, lettera *f)*, è stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del *sedici per cento* del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29, del 1993.

2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle Segrete-

rie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Trattamento economico).* — 1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:

a) *per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;*

b) *il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento dei proprio trattamento è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.*

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore a venticinque per cento del contingente complessivo.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Segreterie dei Sottosegretari di Stato).* — 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni *di norma con l'incarico di segretario particolare del Sottosegretario.*

10G0009

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 agosto 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicernbre 2009;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 10

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza), è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente e stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa di una manifestata disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Infatti, come rilevato dal Prefetto di Cosenza con relazione in data 1° dicembre 2009 che costituisce parte integrante della proposta, nonostante il notevole impegno profuso dall'organo commissariale per il recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione comunale, le attività istituzionali dell'ente civico continuano a riflettersi in un contesto socio-economico in grado di esprimere una capacita di interferenza e di condizionamento che rallenta l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Vengono evidenziati, in vista della prossima campagna elettorale, preoccupanti segnali di ripresa dell'attività da parte di politici storicamente legati ad elementi di spicco delle locali organizzazioni criminali, che negli anni hanno instillato nel contesto ambientale un vincolo di assoggettamento ed intimidazione.

In particolare, nella relazione prefettizia, viene fatto riferimento alle iniziative poste in essere da un ex assessore facente parte della disciolta compagine amministrativa, il cui rientro nel circuito di influenza politica locale rischia, ove le consultazioni comunali fossero fissate per la prossima consultazione elettorale, di pregiudicare il lavoro svolto dalla commissione straordinaria per restituire l'azione amministrativa dell'ente ad un percorso di legalità ed estraneità ai condizionamenti di tipo mafioso.

Conseguentemente, attesa l'influenza ancora forte sul territorio della criminalità organizzata, si impone la necessità di tenere alto il livello di attenzione.

Per quanto attiene l'attività di riorganizzazione dell'ente viene messa in rilievo la necessita che sia la stessa commissione straordinaria a portare a compimento una serie di progetti già avviati, come quello concernente un generale riassetto dell'apparato burocratico ed in particolare il futuro assetto dell'ufficio di polizia municipale.

Un'ulteriore iniziativa di particolare rilevanza, posta in essere unitamente ad altri comuni limitrofi, e quella concernente la redazione del piano strutturale associato che, una volta perfezionato, comporterà un nuovo assetto del territorio.

La commissione straordinaria ha segnalato poi che è in corso di perfezionamento la concessione di un finanziamento disposto dalla Regione Calabria con il quale saranno realizzate importanti opere pubbliche resesi necessarie a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nel territorio nel 2008 e nel corso del corrente anno.

Per l'esecuzione dei descritti progetti sono state avviate procedute volte a garantire la massima trasparenza, atteso che le ingenti somme necessarie per la realizzazione dei relativi lavori susciterà certamente un forte richiamo per gli imprenditori locali legati ad ambienti controindicati.

Un ulteriore settore di fondamentale importanza per la vita amministrativa dell'ente, sul quale si è concentrata l'opera della commissione straordinaria è quello relativo alla gestione dei tributi e delle entrate. In tale ambito sono state poste in essere una serie di iniziative volte a riequilibrare la situazione contabile dell'amministrazione locale. Tali programmi, che è opportuno vengano portati a termine prima dell'insediamento degli organi ordinari, riguardano in particolare l'ultimazione delle procedure per la definitiva riscossione coattiva dei ruoli delle pregresse annualità nonché una serie di transazioni sottoscritte con soggetti creditori per servizi e beni resi nelle precedenti gestioni, che avevano dato luogo ad un contenzioso in cui l'amministrazione era risultata soccombente.

Al fine di incrementare ulteriormente le risorse finanziarie dell'ente si è provveduto a dare avvio alla gestione diretta del porto, ambiente ove nel passato si sono concentrati gli interessi delle locali consorterie. Per garantire continuità a tale sistema organizzativo è attualmente allo studio un regolamento e a breve verrà sottoscritto un protocollo con la Prefettura, per assicurare la trasparenza ed il buon andamento delle attività all'interno dell'area portuale.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n 94.

Roma, 10 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00583

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cologno Monzese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cologno Monzese (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 novembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Velluto.

Il citato amministratore, in data 17 novembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200901309 Gab. AREA II REL. del 10 dicembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 767.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Nuzzi.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pamela Russo, del titolo professionale estero abilitante alla professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Pamela Russo, cittadina italiana, nata a Modena il 16 marzo 1969, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di «accompagnatore turistico» acquisita nel Regno Unito, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nella lingua inglese;

Tenuto conto del certificato relativo all'esperienza professionale emesso da UK Naric il 1° ottobre 2009;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 5 novembre 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna

misura compensativa alla luce del citato certificato attestante l'esperienza professionale di cui all'art. 30, del decreto legislativo 206/07;

Acquisito il parere del rappresentante di categoria agli atti;

Decreta:

Alla sig.ra Pamela Russo, cittadina italiana, nata a Modena il 16 marzo 1969, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nella lingua inglese; senza necessità di applicare alcuna misura compensativa tenuto conto del certificato emesso da UK Naric relativo all'esperienza professionale di cui all'art. 30, del decreto legislativo 206/07.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Capo Dipartimento: CITTADINO

10A00548

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Modifica del P.D.G. 31 luglio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «In Media», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 7 ottobre 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «IN MEDIA» con sede legale in Milano, via Enrico Besana n. 11, codice fiscale n. 97502270156 e P.IVA 06581980965, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 26 ottobre 2009 prot. m. dg DAG 5 novembre 2009 n. 136302.E, con la quale la dott.ssa Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «IN MEDIA», chiede l'inserimento di un ulteriore sede per lo svolgimento dei corsi di formazione;

Verificato che l'istante dispone di una ulteriore sede idonea allo svolgimento dell'attività di formazione in Milano, via Plinio n. 38;

Dispone

La modifica del P.DG 31 luglio 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «IN MEDIA» con sede legale in Milano, via Enrico Besana n. 11, codice fiscale n. 97502270156 e P.IVA 06581980965, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente al numero delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione.

Dalla data del presente provvedimento deve intendersi ampliato di una ulteriore unità il numero delle sedi sede idonee allo svolgimento dell'attività di formazione Milano, via Plinio n. 38.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00546

PROVVEDIMENTO 10 dicembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009 e 7 ottobre 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «Tota Consulting S.a.s. di A. Tota», in Candela.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 14 settembre 2009 e 7 ottobre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «TOTA CONSULTING s.a.s. di A. Tota » con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67 P.IVA 03305790713, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 12 novembre 2009 prot. m. dg DAG 26 novembre 2009, n. 148131.E, con la quale il Rag. Tota Antonio, nato Bari il 2 settembre 1979, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «TOTA CONSULTING s.a.s. di A. Tota», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di: prof. Russo Tommaso Vito, nato a Gallipoli (Lecce) il 4 maggio 1965,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

La modifica dei PP.D.G. 14 settembre 2009 e 7 ottobre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «TOTA CONSULTING s.a.s. di A. Tota» con sede legale in Candela (Foggia), via Ripandelli n. 67 P.IVA 03305790713, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.società, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di prof. Russo Tommaso Vito, nato a Gallipoli (Lecce) il 4 maggio 1965.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00547

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2010.

Chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, denominata «L'albero dei premi online».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale prot. 2008/43126/Giochi Ltt, dell'11 novembre 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'albero dei premi on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2008);

Vista la proposta del Consorzio lotterie nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'albero dei premi on-line», con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: FERRARA

10A00601

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 ottobre 2009.

Annullamento del decreto 8 settembre 2008, relativo allo scioglimento e alla cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa sociale «Global Social Service», in Mondragone.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE P.M.I.
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale delle piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, protocollo n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Visto il decreto dirigenziale n. 004/SC/2008 datato 8 settembre 2008, con il quale questa Direzione generale ha disposto, tra l'altro, lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa sociale Global Social Service, con sede in Mondragone (Caserta), codice fiscale n. 03034340616;

Considerato che il provvedimento di scioglimento era stato adottato sul presupposto del mancato deposito del bilancio di esercizio 2004 che, invece, non doveva essere depositato;

Preso atto che da visura storica camerale è emerso che la cooperativa aveva ottemperato agli adempimenti dovuti;

Tenuto conto che l'ente risulta attivo ed operante;

Vista l'istanza per l'annullamento del provvedimento sopra menzionato, prodotta a questo Ministero in data 8 settembre 2009 dall'amministratore della società;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto suddetto, nella parte in cui esso dispone lo scioglimento della cooperativa *de qua*, in quanto il provvedimento risulta contenere vizi di legittimità ed in quanto risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 004/SC/2008 datato 8 settembre 2008 emesso dalla scrivente Direzione generale è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa sociale Global Social Service, con sede in Mondragone (Caserta), codice fiscale n. 03034340616, costituita in data 2 marzo 2004, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2009

Il dirigente: DI NAPOLI

10A00551

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rudolph Renate Dorit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rudolph Renate Dorit, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania presso la «PhysioAkadem GmbH Schule fur Physiotherapie» - PhysioAkadem GmbH Scuola di Fisioterapia - di Berlino (Germania), in data 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito in Germania il giorno 2 agosto 2001 presso la «PhysioAkadem GmbH Schule fur Physiotherapie» - PhysioAkadem GmbH Scuola di Fisioterapia - di Berlino (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 31 ottobre 2001, dalla sig.ra Rudolph Renate Dorit nata a Berlino-Mitte (Germania) il giorno 24 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (D.M. n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00534

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jara Ortega Miriam Soledad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jara Ortega Miriam Soledad ha chiesto il riconoscimento del titolo di Obstetriz conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di obstetriz conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad de Huanuco di Huanuco (Perù) dalla sig.ra Jara Ortega Miriam Soledad nata a Tarma (Perù) il giorno 16 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig.ra Jara Ortega Miriam Soledad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00533

DECRETO 11 dicembre 2009.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 30 dicembre 2004, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, con sede legale a Milano, via Olgettina, 60, per la disciplina medicina molecolare;

Visto l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS , gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.13, comma 3 del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza del 28 febbraio 2008 da parte della suddetta Fondazione, ai sensi della citata disposizione di legge, di conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la medesima disciplina specialistica;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/007131 del 18 aprile 2008 con la quale è stata riconosciuta la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Viste, altresì, le note del 13 novembre e 9 dicembre 2008 con le quali la succitata Regione ha affermato il rispetto dello standard del numero dei posti letto per abitante della Regione stessa;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dalla Sottocommissione di valutazione di cui all'art.14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 presso il citato Istituto in data 30 maggio 2008;

Vista la nota n. 2419/VARIE/6464 dell' 8 maggio 2009 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* per la conferma quale IRCCS dell'Istituto in questione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di nomina a Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor», con sede legale in Milano, alla via Olgettina 60, per la disciplina di «Medicina molecolare».

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro
SACCONI

Il Presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

10A00549

DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Difloron 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Difloron 200 SL, contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor 200 SL registrato al n. 14290 con decreto direttoriale in data 26 gennaio 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor 200 SL;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 gennaio 2014 l'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, Via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIFLORON 200 SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100-150-200-250-500 e L 1-2-3-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd – Beer Sheva (Israele) e confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa LIFA S.r.l., in Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14798.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

DIFLORON 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del

ml 5-10- 50-100-150-200-250-500; L 1-2-3-5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

DIFLORON 200 SL

Insetticida-aficida sistemico CONCENTRATO SOLUBILE

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla spp.*), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con olio minerale 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 75 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,75 L/ha).
Vite (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
Orticole:
- pomodoro, melanzana, peperone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- zucchino, cetriolo, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (dolcetta; lattughe, incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana; scarola, incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero; crescione; barbarea; rucola, inclusa rucola selvatica; senape nera; foglie e germogli di brassicacee, inclusa mizuna; altri): contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- fagiolo, fagiolino: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
- cavolfiore, broccolo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 50 ml/hl (dose massima

0,5 L/ha); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolli*) e aleuroidi (*Trialeurodes vaporariorum*): distribuire 0,75 l/ha.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (=pisum):* 50 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,5 L/ha). Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
N.B.: il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere DIFLORON 200 SL direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Nocivita': Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto

Compatibilita': DIFLORON 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Sospendere i trattamenti
3 giorni prima del raccolto per: carciofo, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (eccetto scarola ed assimilabili), fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra)
7 giorni per: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo)
14 giorni per: agrumi, scarola ed assimilabili, patata, tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica
21 giorni per: pesco e nettarine, susino, ciliegio
28 giorni per: melo
30 giorni per: fragola
35 giorni per: albicocco
50 giorni per: pero.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........'

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DIFLORON 200 SL

Insetticida-aficida sistemico

CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione

Imidacloprid puro	17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a	100 g

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

Autorizzazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N. del

ml 5- 10 – 50 - 100

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

10A00550

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Igleva Tamara Kirilova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Igleva Tamara Kirilova, nata a Haskovo (Bulgaria) il 22 agosto 1969, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università «Trakijski» di Stara Zagora - Collegio di Medicina di Haskovo nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che la Conferenza dei servizi riunitasi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, nella seduta del 15 ottobre 2009, ha valutato il titolo conseguito dalla sig.ra Igleva Tamara Kirilova ed ha espresso parere favorevole al suo riconoscimento;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Università «Trakijski» di Stara Zagora - Collegio di Medicina di Haskovo nell'anno 2006 dalla sig. ra Igleva Tamara Kirilova, nata a Haskovo (Bulgaria) il 22 agosto 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Igleva Tamara Kirilova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00538

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chennanakunte Sannathayamma Chikkanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chennanakunte Sannathayamma Chikkanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2001 presso la «Victoria Hospital School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Chennanakunte Sannathayamma Chikkanna, nata a Chennanakunte Karnataka (India) il giorno 2 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chennanakunte Sannathayamma Chikkanna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00537

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Joy Joys, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Joy Joys ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «Sree Basaveshwara School of Nursing» di Tiptur-Tumkur (India) dal sig. Joy Joys, nato a Ulikkal-Kozhikode (India) il giorno 16 marzo 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Joy Joys è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00535

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Linet Shyla Dalmeda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Linet Shyla Dalmeda ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2005 presso la «St. Philomenas Hospital School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Linet Shyla Dalmeda, nata a Naganahally Karnataka (India) il giorno 14 luglio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Linet Shyla Dalmeda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00536

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Seician Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Seician Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2007 dalla sig.ra, Seician Maria, nata a Ghijasa de Jos (Romania) il giorno 18 maggio 1944, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Seician Maria, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00539

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Rajehi Hafedh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Rajehi Hafedh ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/5642 del 22 febbraio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Rajehi Hafedh si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig Rajehi Hafedh in data 16 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2005, presso la Scuola professionale della sanità di Beja (Tunisia) dal sig. Rajehi Hafedh nato a Beja (Tunisia) il giorno 23 gennaio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Rajehi Hafedh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00529

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ben Mohamed Lamjed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Ben Mohamed Lamjed ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/34171 del 26 ottobre 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica .n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig Ben Mohamed Lamjed sisia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Ben Mohamed Lamjed in data 16 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 2002 presso la Scuola Professionale della Sanità di Sfax (Tunisia) dal sig. Ben Mohamed Lamjed nato a Skhira (Tunisia) il giorno 17 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Mohamed Lamjed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00530

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig Mansour Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mansour Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di «infermiere» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DIRP/III/02-4200 del 8 marzo 2002 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Mansour Mohamed si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Mansour Mohamed in data 16 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno 1999 e rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica Tunisina (Tunisia) dal sig. Mansour Mohamed nato a Metline (Tunisia) il giorno 31 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mansour Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00531

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Ambooken Tony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Ambooken Tony ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2005 presso la «Shekhar Institute of Nursing, Yelechenahalli» di Bangalore (India) dal sig. Ambooken Tony, nato a Koratty-Kerala (India) il giorno 8 marzo 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Ambooken Tony è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00532

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 gennaio 2010.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività 2007-2013» ASSE I. (Prot. 01/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto l'art. 19 della legge del 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modifiche del decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge del 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2008 n. 121»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16 «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17 «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale» (*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2009) e in particolare l'Allegato 3 - Punto 3) che stabilisce che l'autorità di gestione dei programmi operativi comunitari 2000-2006 e 2007-2013 è l'Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni della convergenza (di seguito PON R&C), previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006) e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge del 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;

Considerato che il PON R&C individua quale autorità di gestione prevista dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR;

Considerato che il PON R&C individua quale organismo intermedio previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'Ufficio VI della Divisione V del Ministero dello sviluppo economico;

Visto che il PON R&C si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'ASSE I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» destinato anche al cofinanziamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale nelle aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica;

Visto che il PON R&C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi APQ o l'attivazione di altri strumenti della governance multi livello, al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle quattro regioni della convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione;

Considerato il lavoro istruttorio svolto dal MIUR e dalle quattro amministrazioni regionali, in coerenza con le indicazioni emerse nel comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008, finalizzato all'individuazione di fabbisogni e delle linee di indirizzo strategico da perseguire in materia di ricerca e innovazione nelle quattro regioni della convergenza in coerenza con gli obiettivi specifici e operativi del PON R&C;

Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i presidenti delle regioni della convergenza, per l'attuazione del PON R&C;

Visto il primo comma dell'art. 3 del predetto protocollo nel quale è previsto che «… per dare attuazione ai contenuti del protocollo d'intesa il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia si impegnano alla definizione e relativa sottoscrizione di specifici Accordi di programma quadro (APQ), individuati quali principali strumenti operativi di attuazione del PON ricerca e competitività»;

Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) e tre delle regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;

Visto l'APQ sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il MISE e la regione Siciliana, nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;

Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 593/2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297") alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L n. 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale delle attività produttive del 18 aprile 2005 «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese» (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006);

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 194 del 18 agosto 2006);

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore - «*de minimis*» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006), e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca & sviluppo e innovazione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006);

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (aiuto di Stato n. 324/2007);

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 82 del 1° aprile 2008);

Vista la comunicazione della commissione sull'applicazione degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 155 del 20 giugno 2008);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008);

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 443 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985) legge quadro per l'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica - MURST (ora MIUR) del 25 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994) che individua i parchi scientifici e tecnologici;

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5», recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, così come integrata e modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136);

Considerato opportuno procedere all'attuazione dell'azione «Interventi di sostegno alla ricerca industriale» prevista nell'ambito dell'obiettivo operativo «Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» del PON R&C, attraverso il ricorso alle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Considerato altresì opportuno procedere all'emanazione di un invito rivolto a progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione, in coerenza con le disposizioni del richiamato art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai quali sono destinate risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR), per un importo complessivo pari a 465 milioni di euro;

Viste le disponibilità del Fondo per l'agevolazione alla ricerca (FAR) per l'anno 2009;

Visto in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni che disciplina le modalità per la selezione e il sostegno a progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione presentati in conformità a inviti emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visti inoltre i criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare sul PON R&C presentati nel Comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008 e approvati il 6 giugno 2008 con procedura scritta;

Viste le indicazioni formulate dal tavolo tecnico previsto dal citato protocollo di intesa, istituito con decreto ministeriale n. 624/Ric del 22 ottobre 2009, riferite alle

priorità strategiche, settori di intervento e dimensione degli investimenti da attuare in relazione alla linea di intervento n. 1 indicata negli APQ richiamati;

Visto il decreto ministeriale n. 876/Ric. del 1° dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 al registro 7, foglio n. 202 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato i settori/ambiti di intervento e le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR e FAR) per la pubblicazione di un invito finalizzato all'attuazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione nei settori/ambiti ivi indicati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto l'invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché di correlati progetti di formazione, predisposto dall'autorità di gestione del PON R&C in coerenza con le indicazioni, in termini di settori/ambiti e risorse, riportate nel citato decreto n. 876/Ric. del 1° dicembre 2009 e trasmesso con nota prot. n. 9 del 12 gennaio 2010;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione, come da disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, del suddetto invito predisposto e trasmesso dall'autorità di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambiti di intervento

1. Ai fini dell'attuazione dell'azione interventi di sostegno della ricerca industriale prevista nell'ambito dell'ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali del Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 (di seguito PON R&C) per le regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - FDR), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR) intende promuovere progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché i correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca, in grado di innalzare il contenuto scientifico-tecnologico di prodotti e/o processi e/o servizi e concorrere in tal modo allo sviluppo di strategie di riposizionamento competitivo delle imprese.

2. L'azione d'interesse si ascrive alla complessiva strategia del PON R&C, finalizzata sia al sostegno di mutamenti strutturali dell'economia delle regioni della convergenza, sia al rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico per la transizione all'economia della conoscenza e all'irrobustimento del contesto innovativo dei territori interessati.

3. Gli interventi promossi con il presente invito, in coerenza con l'obiettivo operativo in cui si colloca l'azione interventi di sostegno alla ricerca industriale, mirano nello specifico a diversificare la specializzazione produttiva che caratterizza le regioni della convergenza sostenendo la nascita, il potenziamento e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile delle stesse.

4. Nel rispetto dei principi di unitarietà su cui fa perno la politica settoriale per la ricerca e l'innovazione e dei principi che informano il PON R&C, si procederà a sostenere finanziariamente interventi che risulteranno sinergici alle azioni da realizzare nell'ambito dei programmi operativi regionali. Pertanto gli stessi dovranno collocarsi o comunque mirare alla frontiera tecnologica, caratterizzarsi per una significativa dimensione finanziaria, nei limiti indicati al successivo art. 4, e promuovere una fattiva collaborazione tra imprese e tra queste ed organismi di ricerca.

5. In particolare saranno ritenuti prioritari i progetti che, riconducibili ad un obiettivo strategico unitario e basandosi su una stretta collaborazione tra grandi imprese e piccole e medie imprese (di seguito denominate PMI), concorreranno in maniera integrata sia all'upgrading tecnologico delle imprese di minori dimensioni sia allo sviluppo di specifici settori economici/filiere ritenuti strategici a livello nazionale, anche attraverso il conseguimento coordinato di una pluralità di risultati attesi.

6. Al fine di stimolare processi di osmosi di conoscenze e competenze tra le regioni della convergenza e contesti più avanzati a livello nazionale, nonché di favorire l'attrazione di investimenti nelle suddette Regioni, gli interventi inoltre potranno prevedere l'espletamento di attività svolte fuori dai territori della convergenza, per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.

7. I settori/ambiti di riferimento sono stati definiti nell'ambito degli Accordi di programma quadro (APQ), di cui alle premesse, in considerazione delle vocazioni e delle prospettive di sviluppo competitivo dei sistemi economici delle regioni della convergenza, nonché degli elementi di coerenza con le priorità del Programma nazionale della ricerca (PNR), del PON R&C e dei Programmi operativi regionali (POR), nonché delle strategie regionali della ricerca. Essi afferiscono a:

Settore/ambito: ICT.

Tecnologie ICT e applicazioni avanzate per il controllo, il monitoraggio e la gestione dei processi di produzione industriale e/o per lo sviluppo di servizi erogati al cittadino e alle imprese dalla pubblica amministrazione e/o per lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni e/o piattaforme di calcolo ad alte prestazioni.

Settore/ambito: materiali avanzati.

Metodologie e tecnologie per la progettazione, la realizzazione e il controllo di materiali ad alto contenuto tecnologico, della funzionalizzazione superficiale dei materiali, nonché della funzionalizzazione di materiali massivi per applicazioni di impatto rilevante in differenti settori.

Settore/ambito: Energia e risparmio energetico.

Sviluppo di tecnologie, prodotti e processi per le energie rinnovabili e/o per l'utilizzo razionale dell'energia e/o per l'efficienza energetica.

Settore/ambito: Salute dell'uomo e biotecnologie.

Sviluppo di nuove tecnologie e prodotti in campo farmaceutico e/o biomedicale e/o di tecniche avanzate nella diagnosi e prognosi.

Settore/ambito: Sistema agroalimentare.

Tecnologie e processi per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti del comparto agroalimentare, zootecnico e ittico, finalizzati anche al miglioramento della eco-compatibilità e/o della sicurezza delle produzioni alimentari.

Settore/ambito: Aerospazio/aeronautica.

Sviluppo di tecnologie innovative per componenti, strutture e sistemi nel settore aerospaziale e/o per la realizzazione di sistemi complessi di monitoraggio, sorveglianza, assistenza e riparazione.

Settore/ambito: Beni culturali.

Tecniche e tecnologie per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.

Settore/ambito: Trasporti e logistica avanzata.

Sviluppo e messa a punto di sistemi e tecnologie per la realizzazione di vettori di trasporto e per il miglioramento della logistica dei trasporti terrestri e navali e della mobilità delle persone e delle merci.

Settore/ambito: Ambiente e sicurezza.

Tecnologie di analisi, monitoraggio e controllo per la tutela dell'ambiente e/o per il miglioramento della conservazione e utilizzazione dell'ambiente marino; sistemi integrati per la sicurezza, per il controllo, il monitoraggio e la gestione delle risorse ambientali, delle infrastrutture e per la gestione di emergenze e la sicurezza.

8. I soggetti, di cui al successivo art. 3, sono pertanto invitati a presentare, nei suddetti settori/ambiti, progetti caratterizzati dal forte riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti pervasive, anche riferite ad attività di ricerca nel campo delle nanotecnologie, con particolare attenzione ai benefici generati dai percorsi di convergenza delle tecnologie stesse, per l'innovazione di prodotti, processi e servizi, mirati sia al potenziamento della competitività dei sistemi produttivi sia al miglioramento della qualità della vita, della salute, della sicurezza e del benessere. Le ricadute in più settori/ambiti dei risultati attesi e la valorizzazione di attività produttive strategiche per lo sviluppo delle aree interessate, comunque di carattere sovra-regionale, si configurano tra le finalità perseguite dal presente invito.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria vigente, ai fini del presente invito s'intende per:

a) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.

b) Sviluppo sperimentale: attività consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

e) Organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

le imprese in grado di esercitare influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo, né ai risultati prodotti.

f) Piccole e medie imprese (PMI): le imprese di piccole e medie dimensioni che rientrano nei parametri stabiliti nel decreto ministeriale del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000.

g) Grandi imprese (GI): tutte le imprese che non rientrano nella categoria di cui al precedente paragrafo *f)* del presente articolo.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 del presente invito, uno o più dei seguenti soggetti ex art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, anche in forma associata ai sensi del successivo comma 3:

a. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;

b. imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

c. imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a., b., c.;

e. consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a., b., c., d.; il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

f. i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994).

2. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle regioni della convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata l'operatività del provvedimento di concessione dell'agevolazione. L'organizzazione dovrà essere mantenuta almeno per cinque anni dal termine effettivo di conclusione del progetto.

3. I soggetti di cui alle lettere a., b., c., d., e. del precedente comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con università, enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI ed altri organismi di ricerca, costituiti o con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, ovvero ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tali casi la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a., b., c., d., e. deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

Le imprese, inoltre, possono presentare domanda di agevolazione al presente invito anche costituite secondo le modalità previste dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni richiamata nelle premesse, limitatamente alle reti di imprese.

4. Nel caso in cui i soggetti proponenti presentino un progetto in forma congiunta o associata, dovrà essere espressamente indicato, secondo le modalità riportate nella modulistica, il soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti, o l'organo comune nell'ipotesi di reti di imprese, che assumerà la funzione di coordinamento del progetto e di interfaccia con il MIUR per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli soggetti qualora riuniti in forma associata.

Art. 4.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti devono prevedere lo sviluppo di attività di ricerca industriale e di connesse attività di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Le attività di ricerca dovranno ricomprendere attività non preponderanti di sviluppo sperimentale; in ogni caso l'importo dei costi ammissibili al cofinanziamento riferito a queste ultime attività deve essere inferiore al 50% del totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili relativi al progetto di ricerca.

2. Una pluralità di progetti, in numero minimo essenziale di tre, presentati da soggetti differenti potranno essere inquadrati dai relativi proponenti in una strategia unitaria di sviluppo di settore/filiera («costellazione di progetti»). Detta strategia, sottoscritta da ciascun soggetto proponente, dovrà evidenziare gli elementi di integrazione e sinergia anche a carattere sovra-regionale, secondo le modalità previste al successivo comma 7. Il documento illustrativo della «costellazione di progetti» dovrà essere allegato a ciascun progetto presentato. I predetti progetti dovranno comunque caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attività e degli obiettivi di ricerca dichiarati e saranno pertanto valutati singolarmente. Nel caso in cui il Ministero dovesse accertare la sussistenza di elementi che riconducano una «costellazione di pro-

getti» alle caratteristiche dei grandi progetti, così come individuate dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006, i progetti ad essa afferenti saranno esclusi dal cofinanziamento.

In considerazione della rilevanza di tali progetti per lo sviluppo di settori/filiere, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e realizzativi dichiarati, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico (Organismo intermedio) potrà essere altresì riconosciuta una priorità nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo Rafforzamento del sistema produttivo del PON R&C e le azioni previste.

3. Al fine di favorire l'affermazione delle imprese di piccola e media dimensione quali partner tecnologici di grandi imprese, i progetti di cui al precedente comma dovranno prevedere una partecipazione delle PMI alle attività di ricerca non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. del successivo comma 5.

4. Ciascun progetto dovrà fare riferimento ad uno solo dei settori/ambiti di cui al precedente art. 1 e descrivere analiticamente i risultati attesi, che dovranno essere strettamente coerenti con le finalità sia del presente invito sia degli accordi di programma quadro, di cui alle premesse, nonché più specificatamente della linea di intervento n. 1 aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori in essi richiamata.

5. La proposta, elaborata sulla base della modulistica prevista in allegato al decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attualizzata sulla base delle disposizioni del PON R&C, dovrà esplicitare in particolare i seguenti elementi progettuali:

a. sintesi del progetto, da elaborare anche in lingua inglese, che evidenzi i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento;

b. obiettivo generale del progetto, evidenziandone gli elementi di coerenza con le strategie del PON R&C, d'integrazione con le politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, di rispetto dei principi orizzontali;

c. articolazione complessiva del progetto in attività di ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale e attività di formazione di capitale umano previste, esplicitandone gli elementi di organicità e coerenza;

d. attività previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e relativa localizzazione nel territorio delle regioni della convergenza;

e. l'impegno dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (soggetti ai quali viene affidata una quota di attività di ricerca non superiore al 20% del costo complessivo del progetto), distinto in relazione a ciascuna attività prevista nella proposta progettuale;

f. sistema che si intende utilizzare per la validazione dei risultati conseguiti, indicando con chiarezza gli obiettivi intermedi da raggiungere che saranno oggetto dell'attività di verifica di cui al successivo comma 9;

g. modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

h. costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attività ivi ricompresa;

i. cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività previste;

j. elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01;

k. novità, originalità e utilità dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito;

l. qualità e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca;

m. capacità di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;

n. capacità della proposta di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese proponenti;

o. capacità della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori;

p. valore economico-occupazionale dei risultati attesi;

q. impatto atteso sul riposizionamento strategico del sistema socio-economico delle regioni della convergenza.

6. Con riferimento alla lettera f. del precedente elenco, la verifica e validazione dei risultati, dovrà prevedere uno o più dei seguenti elementi:

realizzazione a livello prototipale di dimostratori, idonei a verificare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche preferibilmente di rilevante interesse socio-economico;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di qualità della vita, competitività, affidabilità, sicurezza e impatto ambientale;

verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni e costo/benefici.

7. Per le proposte di cui al comma 2 del presente articolo, il progetto dovrà essere corredato da un programma di sviluppo di filiera/settore, in cui saranno evidenziati:

a. gli elementi informativi atti ad identificare la «costellazione» e i progetti ad essa afferenti;

b. gli elementi di contesto e una breve analisi di settore/filiera di riferimento, anche con particolare attenzione alla capacità di connessione con distretti tecnologici e produttivi, centri di competenza e sistemi territoriali orientati al trasferimento tecnologico, operanti nelle regioni della convergenza;

c. l'obiettivo strategico che la «costellazione di progetti» intende perseguire in termini di avanzamento tecnologico e sviluppo competitivo del settore/filiera di riferimento;

d. il contributo di ciascun progetto al raggiungimento dell'obiettivo strategico dichiarato;

e. ogni elemento atto a dimostrare autonomia funzionale e autoconsistenza degli obiettivi di ricerca di ciascuna proposta facente parte della «costellazione di progetti».

8. La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione non deve superare i 36 (trentasei) mesi.

9. In ciascun progetto devono essere esplicitati gli obiettivi intermedi da realizzare in itinere, che saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo affidate a soggetti esterni indipendenti.

Il MIUR, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche, in applicazione del criterio della condizionalità, si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca dei progetti stessi.

10. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata o in forma di reti di imprese, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.

11. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ogni proposta deve inoltre essere corredata da uno specifico progetto per la realizzazione di attività di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca, coerenti con le tematiche di ricerca previste dal progetto e il cui costo sia non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca, pena l'inammissibilità della domanda.

Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 (dodici) mesi ed essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo di conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato, nonché di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte.

12. In relazione agli obiettivi generali del PON R&C, le attività di ricerca e formazione inerenti i settori/ambiti elencati all'art. 1 del presente invito, a pena di inammissibilità, devono essere interamente sviluppate nelle aree territoriali delle regioni della convergenza per il periodo 2007-2013, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 1 comma 6 del presente invito.

13. Il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può essere inferiore a 5 milioni di euro e superiore a 25 milioni di euro, mentre il costo sostenuto dalla singola impresa proponente non può superare i 10 milioni di euro, in rapporto a ciascun progetto.

14. Pena l'esclusione dal cofinanziamento, un medesimo soggetto imprenditoriale non può presentare, anche in forma congiunta o associata, ovvero in forma di reti di imprese, più di due progetti nell'ambito di una stessa «costellazione» di cui al precedente comma 2, né partecipare a più di tre «costellazioni». In ogni caso complessivamente lo stesso soggetto non può presentare, anche in forma congiunta o associata, ovvero in forma di reti di imprese, più di quattro progetti nell'ambito delle «costellazioni» predette.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui all'art. 1 del presente invito sono cofinanziati con risorse a carico del PON R&C con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione (FDR) pari a complessivi 465 milioni di euro, così individuate per le singole regioni della convergenza:

regione Calabria 80 milioni di euro;

regione Campania 145 milioni di euro;

regione Puglia 150 milioni di euro;

regione Sicilia 90 milioni di euro.

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di una quota di attività al di fuori delle regioni della convergenza per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente invito, i costi relativi alle suddette attività saranno cofinanziati con risorse aggiuntive a carico del MIUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) pari a complessivi 100 milioni di euro, di cui alle premesse, fino alla concorrenza della disponibilità esistente.

2. Le risorse relative ad ogni regione, di cui al precedente comma 1, saranno assorbite tenuto conto, per ciascun progetto, dei costi ritenuti ammissibili riferiti alla effettiva localizzazione nelle suddette regioni delle attività ad essi correlate, fino all'esaurimento delle risorse complessive disponibili, previste dal presente invito.

3. Le risorse riferibili ad una o più regioni, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, potranno essere utilizzate per accrescere le quote delle restanti regioni, fermo restando il rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse previsto per ciascuna regione secondo i criteri di riparto stabiliti in sede di protocollo d'intesa e degli APQ di cui alle premesse, che sarà assicurato mediante gli eventuali atti integrativi richiamati dai predetti accordi.

4. Qualora risultassero ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con il presente invito, sentito il parere del tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, il MIUR, considerata la validità dei progetti stessi, si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione finanziaria disponibile dell'ASSE I sostegno ai mutamenti strutturali del PON R&C, relativamente all'ammontare di competenza del MIUR. Analogamente, tenuto conto della dimensione sovra-regionale, delle potenziali ricadute e del forte impatto atteso, settoriale o di filiera, potranno altresì essere utilizzate risorse aggiuntive dei programmi operativi regionali, ove ritenuto strategico per lo sviluppo riferito al complesso delle regioni della convergenza dal tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse.

Art. 6.

Modalità di finanziamento

1. Le agevolazioni previste dal presente invito sono concesse, nei limiti della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, nella forma del contributo nella spesa.

2. Le intensità dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi di contribuzione:

50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;

25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di sviluppo sperimentale.

3. Per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. A tal fine, per i progetti proposti congiuntamente o in forma associata da più imprese, ovvero per i progetti presentati da reti di imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette.

4. A concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, l'intensità d'aiuto è aumentata del 15%:

se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere da a. a d. indipendenti l'uno dall'altro. Sussiste tale collaborazione quando: *i)* nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto; *ii)* il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI.

oppure

se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui al precedente art. 3, comma 1, e università e/o enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche e/o ENEA e/o ASI e/o altri organismi di ricerca e sussistano le seguenti condizioni: *i)* l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto; *ii)* l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva.

5. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate, ove ricorrano le condizioni, non si applicano all'organismo di ricerca, come esplicitamente indicato al punto 5.1.3 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 e pertanto allo stesso sarà applicata un'intensità di aiuto pari all'85%.

In applicazione del punto 5.1.2 della predetta disciplina, inoltre, nel caso in cui la sovvenzione destinata all'organismo di ricerca sia qualificabile, a sua volta, come aiuto di Stato, ai sensi del punto 3.2.2 della predetta disciplina, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto non potranno superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.

6. Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale n. 593/2000, gli interventi a favore di progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

Art. 7.

Determinazione e ammissibilità dei costi

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000 alla disciplina comunitaria di cui alla comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attività di ricerca industriale sia ad attività di sviluppo sperimentale, comprendono:

a. spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).

b. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

c. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

d. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo prorata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sarà determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca.

e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 593/2000, riferite ad attività di formazione comprendono:

a. costo del personale docente;

b. spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c. altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);

d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e. costi di servizi di consulenza;

f. costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.

3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande

1. I progetti devono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), che sarà attivo a partire dal 10 febbraio 2010, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 aprile 2010.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) è possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.

3. Il predetto servizio on-line consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta dovrà recare gli estremi identificativi dell'invito e del settore prescelto.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 9.

Modalità e criteri per l'ammissibilità e la valutazione dei progetti

1. Non sono ammissibili e pertanto non potranno accedere alla successiva fase istruttoria i progetti:

pervenuti al MIUR con modalità e termini differenti da quelli indicati dal precedente art. 8;

presentati da co-proponenti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità;

in cui le quote di partecipazione dei co-proponenti non rispettino i vincoli di cui agli articoli 3 e 4 del presente invito;

in cui le sedi di svolgimento delle attività risultino diverse dalla regioni della convergenza, salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 6 del presente invito;

in cui non siano rispettati i vincoli relativi ai parametri di costo e di durata di cui all'art. 4 del presente invito;

la cui documentazione risulti incompleta, ivi inclusa la dichiarazione che dovrà essere resa da ciascuna impresa proponente di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, e, in ogni caso, di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) 659/1999, oppure di avere rimborsato le relative somme secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento.

2. La selezione, condotta sui progetti ritenuti ammissibili alla fase istruttoria, sarà effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 29 luglio 1999, n. 297, nel rispetto della normativa di riferimento. Il Comitato opererà avvalendosi di panel di esperti individuati dalla competente Direzione generale del MIUR e prescelti secondo le competenze necessarie, tra gli iscritti all'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999.

3. Per i soli progetti presentati da grandi imprese, ovvero per progetti di ricerca presentati da PMI dal costo pari o maggiore a 7,5 milioni di euro, il suddetto Comitato valuta la sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui al punto 6 della nuova disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.

4. Il predetto Comitato, avvalendosi dei panel di esperti di cui al precedente comma 2, valuterà i progetti con riferimento a ciascun settore/ambito, nel rispetto dei criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del PON R&C, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 593/2000, attribuendo un valore compreso tra 0 e 10 a ciascuno dei seguenti criteri moltiplicato per il rispettivo peso, assicurandone l'uniformità di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalità idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione:

a. qualità dei proponenti il progetto, in termini di competenze, esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai partecipanti al progetto di ricerca rispetto al settore/ambito prescelto, capacità gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico (peso 1,5);

b. qualità tecnico-scientifica del progetto, in termini di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento prescelto, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto, impatto dei risultati attesi in relazione all'avanzamento tecnologico dei proponenti in coerenza con le finalità del presente invito (peso 2,5);

c. fattibilità del progetto sia tecnica, sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista con particolare riguardo al piano finanziario e alla congruità e pertinenza dei costi esposti (peso 0,7);

d. sostenibilità del progetto, in termini di adeguatezza delle risorse complessive, finanziarie, strumentali e organizzative, previste per lo svolgimento dello stesso (peso 0,7);

e. rilevanza, utilità e originalità delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale e alle potenzialità di sviluppo del settore/ambito di interesse, e/o alla capacità delle stesse di ridurre la distanza dalla frontiera tecnologica nel settore/ambito di riferimento (peso 1,8);

f. integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano (peso 0,6);

g. tipologia e qualità delle azioni previste volte ad incentivare lo sviluppo di attività di ricerca nelle imprese quale leva competitiva (p.e. distacco di personale tecnico-scientifico presso le imprese, assunzione di nuovi ricercatori e tecnici di ricerca) (peso 0,6);

h. valore economico-occupazionale dei risultati attesi (peso 0,6).

La valutazione di tale prima fase sarà espressa mediante un valore numerico definito dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun criterio.

I progetti che nella graduatoria così formata avranno ottenuto un punteggio complessivo pari ad almeno 60 punti saranno trasmessi al soggetto convenzionato e all'esperto scientifico del panel di cui al precedente comma 2, per l'espletamento dell'attività istruttoria di specifica competenza.

5. Il citato Comitato, tenuto altresì conto degli esiti dell'attività istruttoria di cui al precedente comma, procederà a valutare i progetti sulla base dei seguenti criteri:

a. complementarietà e coerenza della proposta con le strategie previste dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria in materia di ricerca e innovazione, nonché con i principi orizzontali (partenariato, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili, sostenibilità ambientale) (max 6 punti);

b. complementarietà e coerenza della proposta con le strategie previste dalla programmazione regionale in materia di ricerca e innovazione e in particolare con le priorità settoriali previste dai singoli accordi di programma quadro in relazione alla linea di intervento n. 1 aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori in essi richiamata (max 10 punti);

c. rilevanza dei risultati attesi rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale e capacità degli stessi di generare ricadute positive in più settori/ambiti previsti dall'invito (max 10 punti);

d. ricadute dei risultati attesi con riferimento alla potenzialità degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese (max 10 punti);

e. ricadute dei risultati attesi in termini di valorizzazione di attività strategiche per lo sviluppo delle aree della convergenza anche di dimensione sovra regionale, comunque in coerenza con le strategie regionali (max 8 punti);

f. capacità del progetto di rafforzare collaborazioni con Università/organismi pubblici di ricerca, nonché di potenziare reti di eccellenza e/o di competenza pubblico-private, con particolare riferimento ai soggetti localizzati nei territori delle convergenza (max 8 punti).

Saranno giudicati ammissibili al cofinanziamento esclusivamente i progetti che avranno maturato in questa seconda fase di valutazione almeno 36 punti.

6. Il Comitato di cui al precedente comma 2, a seguito dell'attività valutativa espletata, verificherà, per i progetti che avranno superato la seconda fase, il permanere della condizione minima essenziale di tre progetti per l'identificazione delle «costellazioni», di cui all'art. 4, comma 2 del presente invito.

I progetti, per i quali tale verifica darà esito positivo, saranno singolarmente valutati dal Comitato sulla base del criterio «Livello di coerenza del progetto con la strategia unitaria di sviluppo di settore/filiera individuata dalla "costellazione di progetti" di appartenenza», per il quale sarà attribuito un punteggio massimo per progetto pari a 8.

7. Il Comitato, dopo avere concluso l'attività di verifica e valutazione di cui ai commi precedenti, elabora la graduatoria unica finale, sulla base del punteggio cumulato tra la prima e la seconda fase con riferimento a ciascun progetto e, esclusivamente per i progetti afferenti a «costellazioni», del punteggio acquisito nella fase di valutazione predetta.

8. Il MIUR, acquisita la graduatoria dal Comitato, procede a scorrere la stessa in ordine di punteggio e a cofinanziare i progetti utilmente collocati che abbiano raggiunto complessivamente almeno 96 punti garantendo un'attribuzione di risorse per ciascuna regione nei limiti della ripartizione di cui al precedente art. 5. Nel caso in cui i progetti ammissibili al cofinanziamento prevedano lo svolgimento di attività in più regioni della convergenza, e le risorse disponibili di una o più regioni risultino esaurite, gli stessi sono considerati idonei al cofinanziamento a valere su eventuali risorse aggiuntive.

9. A parità di punteggio sarà data priorità al cofinanziamento delle proposte che avranno maturato un punteggio più elevato nella prima fase di valutazione, di cui al precedente comma 4.

10. I progetti idonei, ma non cofinanziabili per mancanza di risorse, utilmente collocati in graduatoria, ove ritenuti funzionali alle strategie nazionali e regionali dal tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, ferma restando la possibilità di utilizzare risorse residue e/o aggiuntive come illustrato all'art. 5 del presente invito, potranno eventualmente essere in seguito ammessi al cofinanziamento attraverso risorse non utilizzate da una o più regioni, ovvero in caso di rimodulazione dei costi in sede di istruttoria dei progetti approvati, ovvero in caso di rinuncia da parte dei soggetti attuatori di progetti già ammessi al cofinanziamento.

Art. 10.

Modalità di erogazione del cofinanziamento

1. L'erogazione del cofinanziamento è disposta secondo le seguenti modalità:

una prima anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di rotazione legge n. 183/1987), successivamente alla stipula del contratto ed alla presentazione della relativa fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000.

Art. 11.

Obblighi dei soggetti proponenti

1. Gli obblighi dei soggetti proponenti che, con riferimento alla normativa vigente, potranno essere visionati all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio, saranno regolati da apposito contratto di finanziamento.

In particolare i beneficiari delle operazioni sono responsabili degli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, così come previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) 1828/2006; gli stessi dovranno accettare di essere inseriti nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito del PON R&C, in ottemperanza del disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) 1828/2006.

2. Il MIUR, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto di cui al precedente comma, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del cofinanziamento.

Art. 12.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente invito è: Fabio Filocamo - dirigente dell'Ufficio VI - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - tel. 06-97727040.

2. Il presente invito, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, è disponibile sul sito www.ponrec.it.

3. Ogni richiesta di informazioni potrà essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente invito, si osservano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

10A00600

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 dicembre 2009.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) del Parco nazionale dell'Alta Murgia con periodo di validità 2008-2012.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente, recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i Parchi nazionali.

Vista la nota prot. n. 1161 del 24 aprile 2008 del Parco nazionale dell'Alta Murgia di inoltro del piano AIB pluriennale 2008-2012 con la relativa deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 20 febbraio 2008 di approvazione dello stesso piano;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2012 predisposto ed approvato dal Parco nazionale dell'Alta Murgia;

Vista la nota prot. n. 3432 del 25 giugno 2008 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª, contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-16787 dell'8 luglio 2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIR relativo al Parco nazionale dell'Alta Murgia e chiede alla regione Puglia l'intesa per l'inserimento di detto piano AIR in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. n. 6793 del 17 settembre 2009 della regione Puglia - Area presidenza e relazioni istituzionali - Servizio protezione civile - P.O. previsione rischi, con la quale si comunica l'intesa per l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco nazionale dell'Alta Murgia nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2008-2012, predisposto dal Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della regione Puglia.

Roma, 28 dicembre 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A00528

DECRETO 28 dicembre 2009.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) del Parco nazionale del Gargano con periodo di validità 2009-2011.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente, recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i Parchi nazionali.

Vista la nota prot. n. 1209 del 2 marzo 2009 del Parco nazionale del Gargano di inoltro del piano AIB pluriennale 2009-2011 con la relativa deliberazione presidenziale n. 9 del 26 febbraio 2009 di approvazione dello stesso piano;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2009-2011 predisposto ed approvato dal Parco nazionale del Gargano;

Vista la nota prot. n. 1872, posiz. V del 1° settembre 2009 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-18403 del 4 settembre 2009 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB relativo al Parco nazionale del Gargano e chiede alla regione Puglia l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. n. 6793 del 17 settembre 2009 della regione Puglia - Arca presidenza e relazioni istituzionali - Servizio protezione civile - P.O. Previsione rischi, con la quale si comunica l'intesa per l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco nazionale del Gargano nel Piano antincendi boschivi regionale, come da norma vigente;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2009-2011, predisposto dal Parco nazionale del Gargano, ricadente nei territori della regione Puglia.

Roma, 28 dicembre 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A00527

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4273
Yen	133,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,311
Corona danese	7,4410
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89340
Fiorino ungherese	269,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1088
Nuovo leu romeno	4,1655
Corona svedese	10,2255
Franco svizzero	1,4815
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1695
Kuna croata	7,2738
Rublo russo	42,5000
Lira turca	2,1030
Dollaro australiano	1,5610
Real brasiliano	2,4932
Dollaro canadese	1,4781
Yuan cinese	9,7449
Dollaro di Hong Kong	11,0699
Rupia indonesiana	13271,75
Rupia indiana	65,3100
Won sudcoreano	1614,01
Peso messicano	18,1966
Ringgit malese	4,8207
Dollaro neozelandese	1,9566
Peso filippino	65,386
Dollaro di Singapore	1,9967
Baht tailandese	47,329
Rand sudafricano	10,6250

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00584

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4528
Yen	134,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,192
Corona danese	7,4411
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89890
Fiorino ungherese	266,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0583

Nuovo leu romeno	4,1281
Corona svedese	10,1995
Franco svizzero	1,4755
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1395
Kuna croata	7,2775
Rublo russo	42,6285
Lira turca	2,1100
Dollaro australiano	1,5593
Real brasiliano	2,5041
Dollaro canadese	1,4928
Yuan cinese	9,9174
Dollaro di Hong Kong	11,2666
Rupia indonesiana	13296,15
Rupia indiana	65,8600
Won sudcoreano	1626,94
Peso messicano	18,3538
Ringgit malese	4,8473
Dollaro neozelandese	1,9594
Peso filippino	66,219
Dollaro di Singapore	2,0163
Baht tailandese	48,008
Rand sudafricano	10,6386

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00585

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 gennaio 2010

Dollaro USA	1,4481
Yen	132,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,258
Corona danese	7,4405
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89720
Fiorino ungherese	268,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0838
Nuovo leu romeno	4,1405
Corona svedese	10,2215
Franco svizzero	1,4743
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1825
Kuna croata	7,2753
Rublo russo	42,6974
Lira turca	2,1084
Dollaro australiano	1,5668
Real brasiliano	2,5309
Dollaro canadese	1,4959
Yuan cinese	9,8863
Dollaro di Hong Kong	11,2301
Rupia indonesiana	13281,14
Rupia indiana	66,2100
Won sudcoreano	1627,40
Peso messicano	18,4995
Ringgit malese	4,8424
Dollaro neozelandese	1,9573
Peso filippino	66,106
Dollaro di Singapore	2,0133
Baht tailandese	47,839
Rand sudafricano	10,8264

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00586

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Assegnazione di finanziamento per la ricerca indipendente sui farmaci

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato il Bando 2009 per la ricerca indipendente sui farmaci.

Il testo integrale del bando, con le istruzioni per la partecipazione, sono consultabili all'indirizzo: http://www.agenziafarmaco.it

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10 marzo 2010 esclusivamente per via telematica.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Ufficio ricerca e sviluppo dell'AIFA all'indirizzo e-mail: ricerca&sviluppo@aifa.gov.it

10A00609

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-016) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.